



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 1321/2002, proposto dai sigg.ri Silvana Tassi e Luigi De Montis, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Ravizzoli e con domicilio eletto presso il suo studio, in Gallarate, via G. Ferraris 18

contro

l'A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliata presso gli uffici della stessa, in Milano, via Freguglia 1

per la condanna

dell'A.N.A.S. al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'occupazione illegittima dei suoli e per l'avvenuta irreversibile trasformazione dei terreni situati in Somma Lombardo (VA), catastalmente identificati al C.T., foglio 28, mappali nn. 13056 e 10644, interessati da una procedura di occupazione d'urgenza e di espropriazione promossa dall'A.N.A.S. nel 1996 al fine di realizzare opere viabilistiche al servizio della nuova Aerostazione di Malpensa.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'A.N.A.S.;

VISTA la memoria depositata dai ricorrenti in vista dell'udienza del 5 giugno 2007;

VISTA l'ordinanza istruttoria n. 93/07 del 21 giugno 2007 e la documentazione trasmessa dall'A.N.A.S. S.p.A. in ottemperanza alla stessa;

VISTI gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2007, il Referendario dr. Pietro De Berardinis;

UDITI i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale d'udienza;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

I ricorrenti, sigg.ri Silvana Tassi e Luigi De Montis sono, rispettivamente, l'ex proprietaria (proprietaria all'epoca dell'occupazione dell'area da parte dell'A.N.A.S. S.p.A.) e l'attuale proprietario dei terreni siti nel Comune di Somma Lombardo, censiti al foglio n. 28, mapp. n. 13056 e n. 10644.

Con decreto dell'allora Ente Nazionale per le Strade – A.N.A.S. n. 3241 del 27 settembre 1996 fu approvato il progetto (n. 11197) dei lavori di costruzione del collegamento alla nuova aerostazione di Malpensa e raccordo alla S.S. n. 527 "Bustese" – IV° lotto, redatto il 13 maggio 1996 dal Compartimento della Viabilità di Milano. Ciò, anche ai fini dell'avvio delle relative procedure espropriative, atteso che l'approvazione equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 143/1994).

Con decreto del Prefetto di Varese prot. n. 11597/96 del 9 ottobre 1996 è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza dei terreni occorrenti per la realizzazione dell'opera, contenente in allegato il piano particellare espropri, che, per la sig.ra Tassi, riguardava proprio i succitati mappali nn. 13056 e 10644.

Il decreto è stato notificato all'interessata in data 9 dicembre 1996.

Con nota in pari data, la società Errevia S.r.l., quale affidataria da parte dell'A.N.A.S. delle procedure tecniche di occupazione, le ha inoltre comunicato che in data 8 gennaio 1997 si sarebbe proceduto alla redazione dello stato di consistenza ed all'immissione nel possesso dei terreni di sua proprietà.

In data 15 febbraio 1997 l'interessata ha poi ricevuto un'ulteriore comunicazione da parte della Errevia S.r.l., recante la proposta provvisoria di indennizzo.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è reso necessario redigere una perizia di variante tecnica suppletiva, approvata con provvedimento dell'A.N.A.S. n. 3432 del 9 ottobre 2000. Quest'ultimo ha rinnovato la dichiarazione di pubblica utilità, stabilendo dei nuovi termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni. In particolare, ha stabilito un termine di giorni milleottocento a decorrere dal 9 ottobre 2000 per il completamento delle espropriazioni.

Con decreto del Prefetto di Varese prot. n. 9914/00 del 7 dicembre 2000 è stata autorizzata, pertanto, l'occupazione dei terreni occorrenti per la realizzazione delle opere previste dalla perizia suindicata, tra i quali figuravano i mappali di proprietà della sig.ra Tassi.

In base a quest'ultimo decreto, l'occupazione non avrebbe potuto protrarsi oltre il termine di cinque anni dalla sua emanazione

I lavori sono stati ultimati il 20 marzo 2002, con irreversibile trasformazione dei terreni, ivi incluso quello per cui è causa.

Nondimeno, da un lato la procedura di espropriazione del terreno dell'interessata non è mai stata portata a compimento, non essendo stato adottato alcun decreto di espropriazione, pur essendo ormai scaduti nel dicembre 2005 i termini di efficacia del decreto di occupazione d'urgenza. Dall'altro lato, né alla sig.ra Tassi, né al sig. De Montis – divenuto proprietario dei mappali nn. 13056 e 10644 a seguito di contratto di compravendita del 6 marzo 1997, rep. n. 167.762, notaio dr. Giuseppe Brighina – è stata mai versata alcuna somma a titolo di indennità di espropriazione.

Tanto premesso, con il ricorso in epigrafe i sigg.ri Tassi e De Montis chiedono che questo Tribunale, in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80/1998, condanni l'A.N.A.S. S.p.A. a pagargli il risarcimento dei danni da essi ingiustamente sopportati per effetto dell'illegittimo comportamento serbato dalla predetta società.

A supporto del gravame hanno dedotto come sia indiscutibile che, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad un'ipotesi di accessione invertita, atteso che, a causa della trasformazione radicale del fondo in seguito all'irreversibile destinazione all'opera pubblica, in assenza di un decreto di esproprio, conseguirebbero all'occupazione, illegittimamente protrattasi oltre i termini fissati, effetti estintivi della proprietà privata ed appropriativi della stessa a favore della proprietà pubblica dell'opera realizzata.

Del pregiudizio arrecato ai privati per la perdita della proprietà del bene, connessa con la trasformazione irreversibile dei terreni, sarebbe responsabile l'A.N.A.S. S.p.A., a cui carico sussisterebbero tutti gli elementi necessari (condotta omissiva, elemento psicologico della colpa e causazione del danno) per la condanna al risarcimento del danno.

I ricorrenti chiedono, pertanto, il pagamento del danno sofferto per effetto della sottrazione del bene, calcolato, sulla base del valore di mercato del suolo al momento dell'illecito, in €

397.103,00 (comprensivi anche del valore del materiale terroso scavato), più rivalutazione monetaria, ovvero, in base all'art. 5-bis, comma 7-bis, della l. n. 359/1992, in € 65.782,00, più il valore del materiale terroso scavato e la rivalutazione monetaria.

Chiedono, inoltre, il risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del suolo sofferta per il periodo anteriore alla perdita del suolo stesso, pari al saggio degli interessi legali per ogni anno di occupazione da rapportare al valore del suolo come sopra indicato, anche qui con rivalutazione monetaria.

Ancora, chiedono il risarcimento del mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario del fondo, pari agli interessi legali da calcolare sul suo valore al tempo dell'illecito, aumentato in base all'indice medio di rivalutazione monetaria registrato nel periodo intercorrente tra l'illecito stesso e la liquidazione del danno.

Infine, osservato che, per effetto dei lavori, il valore residuo dei beni non occupati sarebbe notevolmente diminuito, chiedono il risarcimento anche di questa voce di danno.

In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato una breve memoria.

L'A.N.A.S. S.p.A. si è costituita formalmente, ma non ha prodotto memorie o documenti in vista dell'udienza pubblica di merito.

Pertanto, con ordinanza n. 93/07 del 21 giugno 2007 il Collegio ha ordinato alla società in discorso di depositare una relazione sui fatti di causa, corredata dai documenti richiesti dai ricorrenti (copia del progetto e del decreto di approvazione, nonché del contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria) e di ogni altro elemento utile.

L'A.N.A.S. S.p.A. ha riscontrato l'ordinanza con nota del 26 luglio 2007, depositata in data 2 agosto 2007, trasmettendo, in particolare, una relazione a firma del direttore dei lavori (comunicazione interna del 20 luglio 2007) e copia della documentazione pertinente ai fatti di causa.

All'udienza del 17 ottobre 2007 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Con il gravame in epigrafe i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni da essi patiti per effetto di una vicenda che presenterebbe i requisiti della cd. accessione invertita e che li ha visti subire la perdita di un terreno di loro proprietà, per complessivi mq. 5.080 (di cui mq. 1.520 per il mapp. n. 13056 e mq. 3.560 per il mapp. n. 10644).

Ciò, in ragione della radicale trasformazione sofferta dal terreno stesso a seguito della sua irreversibile destinazione alla realizzazione di un'opera pubblica (nel frattempo ultimata), e senza che all'occupazione del fondo inizialmente disposta abbia mai fatto seguito il decreto di espropriazione.

Il pregiudizio da risarcire consisterebbe anzitutto nella sottrazione del bene (per mq. 5.080) alla disponibilità degli aventi diritto, computato con riguardo al valore di mercato del suolo alla data del verificarsi dell'illecito e rivalutando l'importo così individuato.

In via subordinata, i ricorrenti domandano l'applicazione del criterio di cui al comma 7-bis dell'art. 5-bis della l. n. 359/1992, anche in questa ipotesi con rivalutazione delle somme dovuto fino alla loro effettiva liquidazione.

Al valore del suolo, chiedono venga aggiunto anche il valore del materiale terroso di pregio scavato dal sottosuolo, tenuto conto che l'A.N.A.S. S.p.A. ha reimpiegato detto materiale, stoccandolo e poi vendendolo. Ciò, perchè si tratterebbe di un'utilità economica aggiuntiva proveniente dai terreni interessati, di cui la società ha indebitamente beneficiato (in misura di 1 mc. di coltivo e 9 mc. di inerte per ogni mq. di terreno) e per la quale, quindi, dovrebbe

essere riconosciuta un'ulteriore componente di valore dei terreni sottratti, da corrispondere ai ricorrenti.

Per il periodo anteriore alla perdita del suolo (e cioè prima che intervenisse l'irreversibile trasformazione del fondo), chiedono il pagamento del danno da occupazione illegittima, da quantificare in misura pari al saggio degli interessi legali per ciascun anno di occupazione, rapportato al valore del suolo come sopra computato e con rivalutazione monetaria, attesa la natura extracontrattuale dell'illecito commesso.

Ancora, domandano gli interessi legali a titolo di risarcimento del mancato guadagno per il ritardato pagamento dell'equivalente monetario del fondo, da calcolare sul suo valore alla data dell'illecito, incrementato sulla base dell'indice medio di rivalutazione registrato nel periodo intercorrente dalla data dell'illecito alla liquidazione del danno.

Infine, chiedono il pagamento della componente di danno ascrivibile alla diminuzione del valore residuo dei beni non oggetto di occupazione, per effetto dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Così riassunte le pretese formulate con il gravame, ritiene il Collegio che il gravame stesso sia fondato, nei termini e limiti che si andranno di seguito ad esporre.

Il Collegio ritiene, altresì, di dovere far precedere ogni considerazione da una breve sintesi degli aspetti della fattispecie esaminata più significativi sotto il profilo del risarcimento dei pregiudizi lamentati dai ricorrenti, come emergenti dalle risultanze dell'istruttoria disposta con l'ordinanza n. 93/07.

In particolare, è necessario rammentare che:

- il progetto dei lavori fu approvato con decreto dell'A.N.A.S. equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera;
- l'occupazione temporanea d'urgenza del terreno per cui è causa fu disposta con decreto prefettizio del 9 ottobre 1996, che fissava in cinque anni il termine dell'occupazione stessa, decorrente dalla data di immissione nel possesso dei beni, da effettuarsi entro tre mesi dalla notifica del decreto;
- a seguito di una perizia di variante tecnica suppletiva, approvata con decreto A.N.A.S. che rinnovava la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (viabilità di collegamento alla nuova aerostazione di Malpensa), il 7 dicembre 2000 è stato emesso un decreto prefettizio recante l'autorizzazione all'occupazione d'urgenza, per cinque anni dalla data del decreto stesso, dei terreni necessari per eseguire le opere di cui alla predetta perizia: terreni tra cui si trovava quello degli odierni ricorrenti;
- quindi, il termine dell'occupazione legittima è scaduto definitivamente in data 7 dicembre 2005, senza che né prima né dopo sia stato emanato alcun decreto di esproprio;
- nel frattempo, in data 20 marzo 2002 (cioè entro il termine di efficacia dell'occupazione legittima), i lavori venivano ultimati e l'opera eseguita, con trasformazione irreversibile del terreno di proprietà dei ricorrenti;
- questi ultimi non hanno mai percepito alcunché a titolo di indennità di espropriazione, né, tantomeno, di risarcimento del danno.

Si deve, pertanto, concludere che il caso in esame sia senz'altro da inquadrare nell'ambito dell'occupazione acquisitiva (che si caratterizza perché l'avvio della procedura di esproprio è sorretto da una dichiarazione di pubblica utilità non caducata, cui non ha fatto seguito, tuttavia, l'adozione del decreto di espropriazione).

Ricorrono, invero, tutti gli estremi previsti dall'art. 2043 c.c. (comportamento – omissivo – e colpa dell'Ente espropriante, danno ingiusto e nesso di causalità), in presenza dei quali si può concludere che ci si trova dinanzi ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per

fatto illecito dell'A.N.A.S. S.p.A., consistente, per l'appunto, nella suindicata occupazione acquisitiva (o accessione invertita).

Ed infatti, la stessa A.N.A.S. S.p.A., nell'ottemperare all'ordinanza istruttoria n. 93/07, ha sostanzialmente ammesso che quella ora in esame è un'ipotesi di occupazione acquisitiva, avendo affermato, nella relazione del direttore dei lavori (la comunicazione interna datata 20 luglio 2007), che *“alla data odierna, le procedure di esproprio relative ai lavori di che trattasi... sono tuttora in corso, pur essendo scaduti i termini di efficacia del decreto di occupazione di urgenza (dicembre 2005)”*. Aggiunge detta relazione che *“tra le persone rimaste in attesa di esproprio figurano anche i signori Tassi Silvana e De Montis Luigi”* e ciò, dopo aver precedentemente riferito che i lavori *“sono stati ultimati il 20/03/2002, con irreversibile trasformazione dei terreni, tra cui quelli di proprietà Tassi”*.

Essendo stata suffragata, dunque, la versione dei fatti prospettata nel ricorso – con l'unica variazione della scadenza dell'occupazione d'urgenza, che, a seguito del secondo decreto prefettizio (probabilmente non conosciuto dai ricorrenti), è avvenuta non l'8 gennaio 2002, ma il 7 dicembre 2005 – non rimane al Collegio che accedere, nei termini che si andranno a precisare, alla richiesta di tutela risarcitoria formulata con il gravame.

Al riguardo, è necessario tenere conto delle più recenti acquisizioni giurisprudenziali nella materia in esame e, soprattutto, della sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007, n. 349, da cui discende il principio della spettanza ai ricorrenti del ristoro integrale del danno sofferto per effetto dell'illecito imputabile all'Ente espropriante, corrispondente al valore di mercato del bene oggetto dell'occupazione.

Va sottolineato, sul punto, che i ricorrenti (assai probabilmente, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi all'epoca della proposizione del gravame) non domandano la condanna della società alla restituzione del bene, ma il risarcimento per equivalente, in subordine anche ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998, e se del caso previa C.T.U., tesa a verificare il valore venale del bene nelle sue due componenti (superficiaria e estrattiva).

Tuttavia, alla luce di un recente, ma ormai radicato insegnamento della giurisprudenza, la suddetta restituzione risulta inevitabile in mancanza di un atto formale di acquisizione del bene ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 327/2001 (C.d.S., A.P., 29 aprile 2005, n. 2; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 27 luglio 2007, n. 5445).

Si è, infatti, specificato che l'art. 43 cit. è espressione del principio per il quale, nel caso di occupazione *sine titulo*, vi è un illecito il cui autore ha l'obbligo di restituire il suolo e di risarcire il pregiudizio cagionato, salvo il potere dell'Amministrazione di far venire meno l'obbligo di restituzione *ab extra*, con l'atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio (C.d.S., Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3752) e che l'art. 43 stesso testualmente preclude che l'Amministrazione diventi proprietaria di un bene in mancanza di un titolo previsto dalla legge (C.d.S., Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582). Ciò, in quanto l'art. 43 del d.P.R. n. 327 cit. presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e di un illecito permanente dell'Amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l'opera pubblica (C.d.S., Sez. IV, n. 2582/2007 cit.).

Quest'ultimo aspetto è altresì importante ai fini dell'individuazione della spettanza o meno, in favore dei ricorrenti, di un risarcimento anche per il periodo di utilizzazione *sine titulo* del bene.

La richiesta di un tale risarcimento – avanzata con il gravame – dovrebbe ricevere risposta negativa seguendo la tradizionale giurisprudenza, che, in fattispecie come quella in esame (di trasformazione irreversibile del fondo nel periodo dell'occupazione legittima, cui, però,

non abbia fatto seguito l'emanazione del decreto di esproprio), affermava la consumazione dell'illecito alla scadenza del periodo di occupazione legittima (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 8 novembre 2006, n. 1968).

Secondo questa tesi, infatti, durante il periodo di occupazione autorizzata (decorrente dalla data dell'immissione nel possesso) la P.A. può procedere a tutte le operazioni dirette alla realizzazione dell'opera pubblica, con il corollario che la trasformazione del fondo è per definizione non solo legittima, ma anche improduttiva di danni. È la mancata emissione del decreto di esproprio entro detto periodo (accompagnata dalla contemporanea, irreversibile trasformazione del fondo privato in opera pubblica), che rende illegittima l'impossibilità di restituzione del fondo alla scadenza del termine dell'occupazione autorizzata, concretando la fattispecie complessa estintivo-acquisitiva del diritto dominicale e la consumazione, allo stesso tempo, del fatto illecito agli effetti della liquidazione del danno (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 4 novembre 2002, n. 4755).

Nel caso di specie la trasformazione irreversibile dei terreni, con l'ultimazione dell'opera, è avvenuta in data 20 marzo 2002, ossia entro il periodo di occupazione legittima (scaduta, si ripete, in data 7 dicembre 2005). Quindi, applicando le massime ora viste, nel periodo di occupazione legittima non c'è stata alcuna condotta illecita e produttiva di danni, in quanto in tale periodo l'A.N.A.S. S.p.A. era legittimata a procedere a tutte le operazioni dirette alla realizzazione dell'opera pubblica mediante trasformazione irreversibile dei terreni (T.A.R. Puglia, Bari, n. 4755/2002 cit.). Allo scadere, poi, dell'occupazione legittima, la fattispecie estintivo-acquisitiva si sarebbe perfezionata, con contestuale consumazione dell'illecito da parte della società.

In definitiva, perciò, nel caso in esame non ci sarebbe stato alcun periodo di utilizzazione *sine titulo* del bene, come si verifica, invece, quando la trasformazione irreversibile avviene dopo la scadenza dell'occupazione legittima.

La conclusione sarebbe, allora, quella della reiezione della richiesta risarcitoria avanzata a tale titolo dai ricorrenti (i quali, forse, sarebbero stati indotti a formularla dalla convinzione erronea della scadenza all'8 gennaio 2002 dell'occupazione legittima).

Tuttavia, il recente radicarsi dell'insegnamento giurisprudenziale prima ricordato – alla cui stregua la trasformazione irreversibile del fondo con la realizzazione dell'opera pubblica è un fatto, e tale resta, quindi non può di per sé costituire impedimento alla restituzione del bene, mentre la perdita della proprietà da parte del privato e l'acquisto della stessa in capo all'Amministrazione possono conseguire unicamente all'emanazione di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto (C.d.S., A.P., n. 2 del 2005 cit.) – impone di addivenire ad una conclusione del tutto diversa.

Se, infatti, si deve escludere che l'Amministrazione, in assenza di un titolo previsto dalla legge, possa acquisire a titolo originario la proprietà dell'area altrui quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un'opera pubblica in attuazione della dichiarazione di pubblica utilità (C.d.S., Sez. IV, n. 2582/2007 cit.), ne deriva che, nel caso di specie, alla luce della mancanza, ad oggi, dell'adozione di un provvedimento di acquisizione del bene *ex art.* 43 del d.P.R. n. 327 cit. da parte dell'A.N.A.S. S.p.A., quest'ultima continua ad utilizzare il bene stesso *sine titulo* a far data dalla scadenza dell'occupazione legittima.

Quindi, a decorrere da detta scadenza (7 dicembre 2005), spetta ai ricorrenti il risarcimento del danno anche per l'utilizzazione illegittima del suolo.

Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento del danno conseguente all'asserita diminuzione del valore residuo dei beni non oggetto di occupazione: ed invero i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento di prova in ordine alla reale sussistenza di un pregiudizio

di tal genere, non documentando, né altrimenti indicando, alcunché circa le dimensioni, la localizzazione e la destinazione urbanistica delle porzioni non occupate, né chiarendo quali siano stati effetti che, rispetto a dette porzioni, ha avuto la realizzazione dell'opera pubblica (al di là della generica affermazione di un pregiudizio, unita alla richiesta della consulenza tecnica sul punto). In argomento, infatti, nessuna indicazione è ricavabile dalla perizia di parte prodotta dai privati, che, pure, illustra minuziosamente le voci risarcitorie richieste da questi ultimi.

Si ricorda, in proposito, che, secondo la costante giurisprudenza, va respinta la domanda di risarcimento del danno ove il ricorrente non abbia fornito alcuna prova degli elementi che sorreggono tale domanda, non potendosi supplire a detto onere con l'istanza di consulenza tecnica di ufficio, che non può essere utilizzata per acquisire gli elementi che compongono il danno lamentato e, quindi, la sua dimostrazione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 18 gennaio 2007, n. 76).

Alla luce della giurisprudenza più sopra citata e tenuto conto di quanto affermato da questo Tribunale in precedenti analoghi (cfr. in particolare T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 5445/2007, cit.), l'art. 43 del d.P.R. n. 327/2001, che prevede, quale unica alternativa alla restituzione del bene, l'atto di acquisizione cd. sanante, accompagnato dal risarcimento del danno, deve reputarsi applicabile anche alla fattispecie in esame, posto che esso va riferito a tutti i casi di occupazione *sine titulo*, sussistenti o meno alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327, recante il Testo Unico sulle espropriazioni (30 giugno 2003).

Di ciò si deve tener conto in sede di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni, atteso che a tal proposito il Collegio ritiene di far ricorso al meccanismo di cui all'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998 e quindi di enunciare i criteri cui l'A.N.A.S. S.p.A. si dovrà attenere nel prosieguo della vertenza, fissando i seguenti principi:

a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), l'A.N.A.S. S.p.A. ed i ricorrenti potranno addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà passa all'A.N.A.S. S.p.A. e ai ricorrenti è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 327/2001), comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007 cit.);

a.1) la somma da liquidare ai ricorrenti dovrà avere riguardo anche agli eventuali vantaggi ricavati dall'A.N.A.S. Sp.A. dagli scavi di materiale dal terreno occupato e ricomprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene;

b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, l'A.N.A.S. S.p.A. – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà o la restituzione dell'area a suo tempo occupata, o l'acquisizione di essa al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 327;

b.1) nel caso – invero piuttosto teorico – di restituzione dell'area, l'A.N.A.S. S.p.A. sarà tenuta, come già detto, a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo, cioè dalla scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione (7 dicembre 2005) fino alla data dell'effettiva restituzione, oltre agli interessi;

b.2) nel caso di acquisizione *ex art. 43 del d.P.R. n. 327 cit.*, l'A.N.A.S. dovrà a risarcire il danno relativo al periodo di utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante, in base alle vigenti disposizioni del predetto Testo Unico, tenendo conto dei criteri legali (in specie, di quelli di cui allo stesso art. 43, comma 6) ed avendo riguardo in special maniera alla data

dalla quale si può configurare l'illecito permanente, nonché alla destinazione urbanistica dell'area per cui è causa; la società dovrà, inoltre, corrispondere gli interessi;

c) nell'importo da liquidare a titolo di risarcimento non può, invece, essere compresa alcuna somma quale ristoro del pregiudizio (indimostrato) per il diminuito valore delle porzioni del fondo non oggetto di occupazione;

d) alle somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno si dovranno applicare i principi stabiliti in materia di rivalutazione monetaria per i debiti di valore (cfr. C.d.S., Sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6064; cfr. pure T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 1° giugno 2007, n. 466).

Qualora l'A.N.A.S. S.p.A. ed i ricorrenti non concludano alcun accordo e la società neppure adotti un atto formale recante l'acquisizione o la restituzione dell'area in questione, decorsi i termini poc' anzi indicati i ricorrenti potranno chiedere al T.A.R. l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali (nomina di un commissario *ad acta*, consulenza tecnica d'ufficio, ecc.), salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio.

Per le ragioni che precedono, il gravame va accolto e, per l'effetto, va pronunciata condanna generica dell'A.N.A.S. S.p.A. a risarcire il danno ingiusto cagionato ai ricorrenti attraverso l'occupazione (divenuta *sine titulo*) dell'area di loro proprietà, con le statuizioni più sopra enunciate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano – Sezione II, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto condanna l'A.N.A.S. al risarcimento del danno, con i criteri e le modalità precisati nella motivazione stessa.

Condanna l'A.N.A.S. S.p.A. al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), più I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2007, con l'intervento dei signori magistrati:

MARIO AROSIO	Presidente
DANIELE DONGIOVANNI	Giudice
PIETRO DE BERARDINIS	Giudice, estensore